

L'applicazione del titolo IX del D.Lgs. 81/08 cosa cambia

CLP e D.lgs 81/08

- Applicazione del titolo IX
- Capo I protezione da agenti chimici
- Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni
- Obbligo di valutare il rischio chimico (individuazione dei pericoli, valutazione dell'esposizione caratterizzazione del rischio)
- Obbligo di individuare le misure per gestire il rischio (gestione del rischio con misure preventive e protettive adeguate)
- Obbligo di sostituzione laddove possibile
- Non si valutano gli effetti sull'ambiente

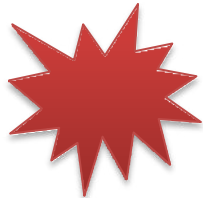
Direttiva di prodotto ↔ Direttiva sociale

- Nuovi criteri di classificazione delle miscele
- Adempimenti

- identificazione del pericolo
- valutazione dell'esposizione
- caratterizzazione del rischio
- gestione del rischio

Obblighi per
fabbricante /
importatore

Obblighi per il Datore di
Lavoro



STRUMENTI

- Schede di sicurezza (SDS e SDS estese)



**Possibilità di SDS su richiesta Art. 31
REACH**

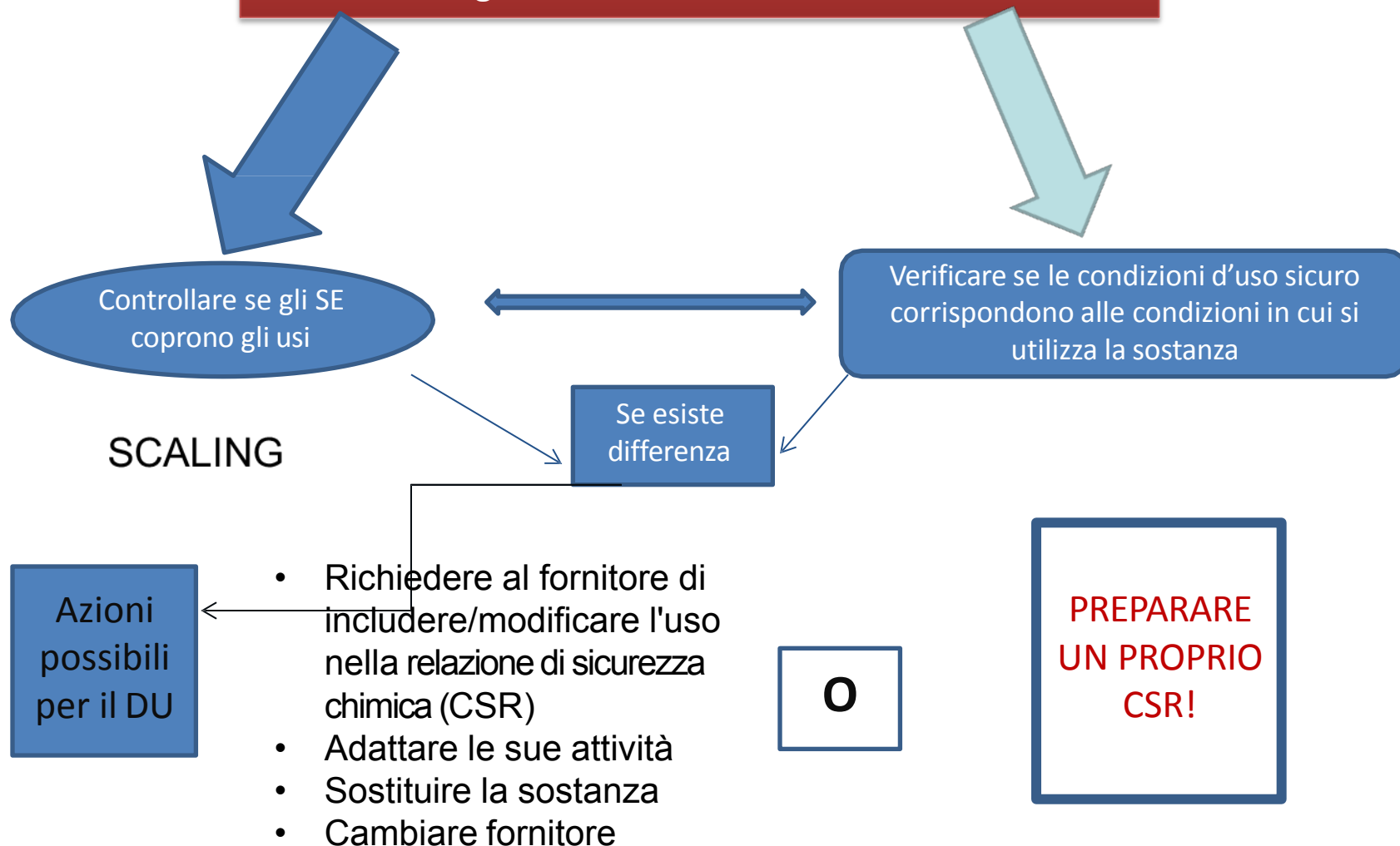
Scenari di esposizione e
Risk Management Measure
(RMM)

Nella SDS l'onere della valutazione del rischio e l'identificazione delle relative misure di controllo sono in capo al produttore o importatore di sostanze chimiche ossia al soggetto collocato al più alto livello nella catena di approvvigionamento.

La valutazione del rischio secondo il testo unico di salute e sicurezza risulti specifica per il luogo di lavoro mentre le misure di gestione del rischio identificate dal REACH sono, in genere, di più ampia applicabilità

Allegato XIV Reg. REACH
Allegato XVII Reg. REACH

Quando un utilizzatore a valle riceve una scheda dati di sicurezza con allegati gli scenari di esposizione per le sostanze registrate



Obblighi per i Datori di lavoro

1) D.lgs. 81/08 s.m.i. Titolo IX

copre tutte le attività di lavoro che comportano la manipolazione di sostanze e miscele pericolose inclusi i processi quali, ad esempio, i fumi di saldatura, le polveri di legno e i gas esausti dei motori diesel.

I criteri di classificazione delle miscele presenti nel CLP non si applicano a sostanze e miscele generate da processi e perciò in questi casi non è prevista una etichetta e neppure è richiesta la redazione di una SDS. L'obbligo di valutare le esposizioni derivanti da tali processi è comunque in capo al datore di lavoro.

2) Gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che sono alla base del documento di valutazione del rischio (ex art. 28 del D.lgs. 81/08) debbono necessariamente prendere in considerazione tutte le diverse fasi produttive o le interazioni e gli effetti combinati sulla salute di differenti sostanze in un determinato processo. **La VDR va comunque effettuata considerando le sostanze presenti in miscele.**

**Commissione Consultiva Permanente sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, Titolo I, Capo II “Sistema istituzionale”, Art. 6)**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Salute
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dip. per le Pari opportunità)
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero dell'Interno
- Ministero della Difesa
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica

**10
rappresentanti:**

- Regioni
- Province
Autonome (Trento
and Bolzano)

10 esperti:

Organizzazioni Sindacali
dei Lavoratori

10 esperti:

organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro
(anche dell'Artigianato e
della Piccola e Media
Impresa)

2012

IL DOCUMENTO della CCP
(28 novembre 2012)

Criteria e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I "Protezione degli Agenti Chimici e Cancerogeni e Mutageni"), alla luce delle richieste del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (UE) n. 1272/2008 (Classification, Labelling, Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza).

Commissione Consultiva Permanente per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro
Comitato 9 - Sottogruppo "Agenti Chimici"



/37 CE

Elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:

- 1. definizione e individuazione delle figure coinvolte**
- 2 terminologia (conforme a quella dei nuovi Regolamenti);**
- 3.nuovo sistema di etichettatura**
- 4.coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa (fino al 1° giugno 2015);**
- 5. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;**
- 6.aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell'informazione;**
- 7. la sorveglianza sanitaria alla luce della nuova classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni;**
- 8.aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP.**

Comparti produttivi

1. Edilizia

vernici anche formulate

cemento (cromo nel cemento)

restauro Restrizione All. XVII REACH

16. Carbonati di piombo: a) Carbonato anidro neutro (PbCO_3) N. CAS 598-63-0 N. CE 209-943-4 b) Diidrossibis(carbonato) di tripiombo $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$ N. CAS 1319-46-6 N. CE 215-290-6

17. Solfati di piombo: a) PbSO_4 N. CAS 7446-14-2 N. CE 231-198-9 b) Pb_xSO_4 N. CAS 15739-80-7 N. CE 239-831-0

Cadmio nelle pitture artistiche c'è proposta di restrizione

2. Autofficine

ciclo produttivo (stuccatura, verniciatura ad acqua ad olio contenenti pigmenti a base di cromo, ecc.) VDR in funzione delle singole sostanze presenti nelle miscele, individuazione dei corretti Dispositivi di protezione ambientali ed individuali Sorveglianza sanitaria.

3. Agricoltura

(pesticidi, fitosanitari) oggetto di semplificazione

4. Parrucchieri cosmetici

5. Sanitario (riclassificazione formaldeide)

**DIRETTIVA 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio allo scopo di allinearla al Regolamento (CE) n.1272/2008,
relativo alla classificazione all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (G.U. delle Comunità Europee n.L.65/1 del 05/03/2014).**

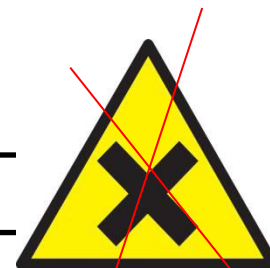
“Modifica di cinque direttive sulla salute e sicurezza (aggiornate dai
cambiamenti tecnici e dai nuovi criteri di classificazione e di etichettatura
introdotti con il CLP, ma non modificate nelle finalità):

- segnaletica di sicurezza; Dir. 92/58 CEE
- lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE
- lavoratori giovani; Dir. 94/33 CE
- protezione da agenti chimici; Dir 98/24 CE
- protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni; Dir. 2004/37 CE

segnaletica di sicurezza; Dir. 92/58 CEE Allegato II

Allegato XXV prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

Il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato;



è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»:

Questo cartello di avvertimento **non** deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose



lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE
D.Lgs.151/2001 e s.m.i.

Lavoratori giovani; Dir. 94/33
D.Lgs.345/1999

In esse si elencano le classi e
le categorie di pericolo CLP
per le quali è vietata
l'esposizione

Controllo nei luoghi di lavoro dove si impiegano sostanze solo CMR:

Impianti/Imballaggi/Tubazioni-Contenitori

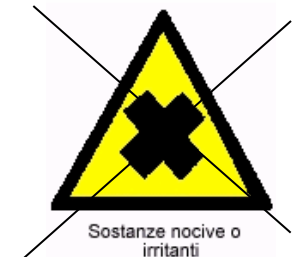
art. 239 comma 4 D.Lgs.81/08



Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Imballaggi/Tubazioni-Contenitori

Art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08



GUIDANCE for National Labour Inspectors on the interaction of
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals Regulation (REACH) (Regulation (EC) No. 1907/2006)
the Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens,
Mutagens and Reprotoxic Substances Directive (CMRD)

*Senior Labour Inspector Committee
(SLIC)*

IL DOCUMENTO dello SLIC
(novembre 2013)

*Adopted at the 63TH SLIC Plenary in Vilnius (LT) on
15.11.13*

OSHA-EU

Campagna 2018-2019:

«Migliorare la cultura della prevenzione in riferimento alle sostanze pericolose per alcuni gruppi di lavoratori»

Collabora con ECHA

Networking knowledge:



**Grazie per
l'attenzione**